

## La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente  
Gianni Cattaneo  
Patrizia Bottinelli Cancellara  
Marco Gerosa  
Baroum Mrad

sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Elisa Quadri Parravicini per statuire sul ricorso presentato il 27 luglio 2023 da

**A. e B.;**  
(rappr. dall'avv. AA.)  
(i ricorrenti)

contro

la decisione 27 giugno 2023 del **Municipio del Comune di C.**,  
in materia di accesso a documenti ufficiali

chiedente l'annullamento della decisione 27 giugno 2023 del Municipio del Comune di C. (in seguito: il Municipio), mediante la quale è concesso l'accesso ai documenti relativi alla procedura edilizia della Residenza X. sita sul mapp. \_\_\_\_ RFD C. riguardanti i posteggi (esterni e interni);

viste le risultanze istruttorie, in particolare la risposta 12 settembre 2023 del Municipio;

preso atto della replica 10 ottobre 2023 dei ricorrenti, nonché della duplica 24 ottobre 2023 del Municipio;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

sentiti in seduta del 14 febbraio 2025 e per circolazione tutti i membri della Commissione;

ritenuto che:

- A. Con istanza 27 aprile 2023, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), una persona ha chiesto al Municipio di poter visionare i *documenti relativi alla procedura edilizia della Residenza X. (mapp. \_\_\_\_ RFD C.) riguardanti i posteggi (esterni e interni), in particolare domanda di costruzione, evt. preavvisi cantonali e licenza edilizia.*
- B. Con scritti 28 aprile 2023 il Municipio, in applicazione dell'art. 14 cpv. 1 LIT, ha invitato i comproprietari della PPP costituita sul mapp. \_\_\_\_ RFD C., tra cui i signori A. e B., ad esprimersi sulla domanda di accesso. Questi ultimi, in data

9 maggio 2023, si sono opposti alla richiesta in quanto l'accesso agli atti di domande di costruzione porrebbe problemi dal profilo della tutela della sfera privata e alla protezione dei dati personali.

- C. Con presa di posizione 31 maggio 2023 il Municipio ha comunicato al richiedente e agli oppositori l'intenzione di accogliere l'istanza. Nello scritto inviato agli oppositori il Municipio comunicava che, tenuto conto della loro opposizione, gli eventuali dati personali presenti sarebbero stati anonimizzati. Il Municipio ha in concreto affermato che l'interesse pubblico alla trasparenza sarebbe preponderante rispetto a quello privato alla protezione dei dati personali.
- D. Con scritto 19 giugno 2023 gli oppositori hanno chiesto al Municipio l'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT.
- E. Con decisione 27 giugno 2023, il Municipio ha accolto l'istanza del 27 aprile 2023 e concesso l'accesso ai documenti, confermando la medesima motivazione contenuta nella presa di posizione 31 maggio 2023.
- F. Con il ricorso citato in ingresso, i qui ricorrenti postulano l'annullamento della predetta pronuncia, sostenendo innanzitutto che l'accesso ai documenti sarebbe presumibilmente stato richiesto da persone con cui è in corso un contenzioso civile. I documenti dovrebbero quindi essere acquisiti agli atti della causa introdotta davanti al giudice civile, per cui la domanda di accesso ai sensi della LIT costituirebbe un abuso di diritto. Secondariamente i ricorrenti sostengono che il Municipio avrebbe dovuto coinvolgere tutti i condomini della PPP sita sul mappale in questione. Infine, l'accesso ai documenti relativi all'edificazione di un fondo porrebbe problemi dal profilo della tutela della sfera privata, non essendo a loro avviso attuabile l'anonimizzazione dei documenti.
- G. Il Municipio, con risposta 12 settembre 2023, postula la reiezione del gravame e si riconferma nella propria decisione, ritenendo preponderante l'interesse pubblico alla trasparenza rispetto alla protezione dei dati personali. Relativamente alla consultazione dei terzi, il Municipio allega gli scritti indirizzati a tutti i comproprietari e precisa di aver ricevuto unicamente l'opposizione dei ricorrenti.
- F. Con replica 10 ottobre 2023 i ricorrenti ribadiscono le proprie argomentazioni ed affermano di avere avuto conferma dell'identità del richiedente, essendo la domanda di accesso stata prodotta agli atti della predetta causa civile. Contestano la ricevibilità della domanda di accesso in quanto presentata dal legale che non menziona la persona effettivamente richiedente. Rilevano oltretutto che non è dato sapere che tipo di persona giuridica sarebbe lo studio legale indicato quale richiedente sotto la relativa voce nel modulo ufficiale della domanda di accesso.
- G. Con duplice 24 ottobre 2023 il Municipio si riconferma nella propria posizione.
- considerato che:
1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, la scrivente Commissione è competente per dirimere la presente vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere dei ricorrenti, destinatari della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.

2. Stante gli art. 20 cpv. 3 LIT e 11 del Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati del 16 dicembre 2008 (RL 163.115), alla procedura di ricorso davanti alla scrivente Commissione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100).
3. La LIT, in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT). La LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza. La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (M. BAGGI/B. COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'autorità.
4. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LIT *sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto*. La tipologia è specificata nell'art. 8 cpv. 1 lett. a e b del Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT; RL 162.110), secondo cui, *indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate ed indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore*.  
Non sono invece considerati ufficiali *i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali* (art. 8 cpv. 2 LIT).  
Il documento ufficiale contenente l'informazione deve essere *effettivamente* in possesso dell'autorità, ovvero sia quando essa ne è l'autrice avendolo elaborato, oppure quando è mittente o destinataria dell'informazione comunicata (Messaggio LIT n. 6296 del Consiglio di Stato del 10 novembre 2009, ad art. 8 LIT, n. 1.2; M. BAGGI/B. COTTIER, op. cit., p. 391). Ciò significa che la stessa deve avere accesso all'informazione per potere quindi accordare l'accesso al pubblico (Messaggio LTras del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1810). Il principio della trasparenza non intende obbligare l'amministrazione a allestire un documento che non esiste (Messaggio LTras citato, pag. 1809). In concreto è incontestato che i documenti di un incarto di una domanda di costruzione e relativa licenza edilizia, compresa l'autorizzazione cantonale, devono essere considerati documenti ufficiali ai sensi del citato art. 8 cpv. 1 LIT.
5. Preliminarmente i ricorrenti contestano la ricevibilità della domanda di accesso 27 aprile 2023 prodotta con la replica, in quanto presentata dal legale della controparte senza indicare l'effettivo nominativo della persona richiedente. Viene inoltre messa in discussione la legittimità dell'indicazione dello studio legale in questione sotto la voce *richiedente – persona giuridica*, non essendo chiaro quale sia il tipo di persona giuridica in questione.
- 5.1. Il diritto di accesso è conferito dalla legge ad ogni persona, svizzera o straniera, domiciliata nel Cantone o fuori Cantone, in Svizzera o all'estero, fisica o giuridica, maggiorenne o minorenne, che non deve comprovare particolari

interessi né sostanziare la propria domanda né fornire informazioni sul genere di utilizzazione privata o commerciale del documento richiesto (Messaggio LIT citato, ad art. 9 LIT, n. 2). Il pensiero che ispira il principio della trasparenza si oppone a un'eccessiva formalizzazione della domanda. Per motivi pratici e per ragioni di sicurezza, l'art. 15 RLIT prevede che la domanda debba essere formulata per iscritto, con possibilità di far capo comunque anche al fax o alla posta elettronica. Nel messaggio della LIT è inoltre previsto che i richiedenti debbano fornire almeno il loro indirizzo: un recapito è del resto indispensabile se i documenti richiesti devono essere inviati per posta o se a carico del richiedente viene prelevata una tassa (art. 16), che necessita una fatturazione. Infine, in caso di consultazione sul posto, l'autorità può anche verificare l'identità degli interessati (Messaggio LIT citato, ad art. 13 LIT, n. 3).

- 5.2. Visto quanto precede le considerazioni ricorsuali sulla ricevibilità della domanda di accesso non meritano alcuna tutela. Il richiedente deve essere identificabile e fornire almeno il suo indirizzo, requisito che si ritiene adempiuto nella domanda di accesso in questione. Ritenuto che la domanda di accesso non deve essere motivata, risulta ininfluenza il fatto che tale persona sia il rappresentante legale o direttamente l'assistito. L'allegazione secondo cui la domanda di accesso non indicherebbe la persona effettivamente richiedente costituisce del resto una mera allegazione di parte. Infine, le considerazioni circa la qualifica di persona giuridica dello studio legale appaiono eccessivamente formaliste, nella misura in cui è plausibile ritenere che il richiedente in questione sia titolare dello studio legale.
6. I ricorrenti ritengono inoltre che stante i motivi soggiacenti alla richiesta di accesso agli atti, la domanda sarebbe abusiva.
- 6.1. Per l'art. 9 cpv. 1 LIT ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte dell'autorità. Essa, prosegue la norma, può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia; un diritto all'invio di copie è riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi (cpv. 2). Il medesimo disposto sancisce anche che se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla LIT, il diritto di consultazione è considerato adempiuto (cpv. 4).
- 6.2. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 134 I 65 consid. 5.1). Il divieto dell'abuso di diritto è componente del principio della buona fede (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 722) previsto dall'art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impone allo Stato, alle autorità e ai privati di agire nel suo rispetto. Il messaggio della LIT spiega che devono essere considerate abusive e, pertanto, respinte in limine le domande di accesso quando il richiedente vuole deliberatamente perturbare il funzionamento dell'amministrazione o chiede ripetutamente e sistematicamente la comunicazione di un documento che già ha potuto consultare in base alla legge sulla trasparenza o in altro modo (n. 6 ad art. 13). D'altro canto, l'art. 13 cpv. 2 LIT pone esplicitamente il principio secondo cui la domanda di accesso non deve essere motivata. Né, del resto, l'amministrazione può esigere che siano indicate le ragioni che sottendono alla

richiesta, non spettando all'autorità di sindacarne l'utilità per il richiedente (STA 52.2015.477 del 12 dicembre 2017 consid. 2.5, confermata dal Tribunale federale con decisione pubblicata in: RtiD II-2018 n. 4).

- 6.3. Nel caso in esame, i ricorrenti sostengono che la richiesta discenda da un contenzioso civile concernente un diritto di posteggio e che l'accesso ai documenti andava richiesto in quel contesto. Ora, a prescindere dal fatto che tali indicazioni si traducono in mere allegazioni di parte, come visto, i motivi alla base della domanda sono del tutto ininfluenti ai fini di valutare l'ammissibilità della stessa. Né l'autorità comunale ha eccepito alcunché circa un eventuale comportamento abusivo da parte del richiedente. Sicché nemmeno è possibile intravedere nel concreto un agire contrario al funzionamento dell'amministrazione nei termini appena evocati.
7. A mente dei ricorrenti la decisione del Municipio andrebbe annullata, non avendo quest'ultimo consultato tutti i comproprietari della PPP sita sul mapp. \_\_\_\_ RFD C.. In sede di risposta il Municipio ha prodotto alla scrivente Commissione gli scritti inviati ai comproprietari dei fogli di PPP, rispettivamente delle quote di comproprietà dell'autorimessa, precisando altresì di non aver ricevuto altre opposizioni. Alla luce di queste risultanze non vi è motivo di ritenere che il Municipio abbia violato il diritto di essere sentiti degli altri comproprietari.  
Si rileva del resto che se l'accesso viene accordato senza limitazioni secondo l'art. 15 LIT, ma senza procedere alla preventiva consultazione delle persone interessate rimane aperta a queste persone la possibilità di promuovere un'azione di accertamento dell'illiceità o della nullità dell'atto (art. 41 LPamm) e, in ogni caso, un'azione di responsabilità contro l'ente pubblico (Messaggio LIT citato, ad art. 14 LIT, n. 2).
8. I ricorrenti sostengono, infine, che la documentazione richiesta contenga dati personali che li riguardano; essi sarebbero così toccati nella propria sfera privata. L'accesso ai documenti relativi all'edificazione di un determinato fondo porrebbe diversi problemi dal profilo della tutela della sfera privata e, in particolare, della protezione dei dati personali. Oltre alle informazioni risultanti dalla domanda di costruzione e dai vari atti che compongono l'incarto edilizio, possono esservi compresi anche dati relativi alle opposizioni, ad eventuali accordi privati con terzi, al rilascio di permessi di abitabilità nel caso di in condominio, eventuali procedure giudiziarie. A loro mente l'interesse alla consultazione degli atti non può di conseguenza essere ritenuto preminente. Di avviso opposto il Municipio, il quale ha accordato l'accesso ai documenti, ma anonimizzando eventuali dati personali.
- 8.1. Il diritto all'accesso a documenti ufficiali previsto dalla LIT non è assoluto. L'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT permette di negarlo se ciò può ledere la sfera privata di terzi, fermo restando che l'interesse pubblico all'accesso può eccezionalmente prevalere. L'art. 14 cpv. 2 RLIT precisa che l'interesse pubblico alla trasparenza prevale quando *la pubblicazione risponde a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in particolare in seguito a nuovi eventi* (lett. a); *la pubblicazione serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica* (lett. b); *la persona, la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli* (lett. c).

- 8.2. La definizione e delimitazione del concetto di sfera privata si deduce dagli art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) (protezione della sfera privata) e 28 del Codice civile svizzero (CCS, RS 210) (protezione della personalità contro lesioni illecite) oltre che dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e relativa giurisprudenza (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., n. 3.8.6.; cfr. Messaggio LIT citato, ad art. 10 LIT, n. 7.2.; Messaggio LTras citato, pag. 1828).
- 8.2.1. Per l'art. 13 cpv. 1 Cost. ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. Questo diritto, dunque, concerne un vasto ventaglio di comportamenti, atteggiamenti o manifestazioni di ciò che il privato considera parte del proprio mondo: dall'integrità fisica ai comportamenti sessuali, passando dalle relazioni sociali e la comunicazione con terzi (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/ MICHEL HOTTELLIER, *Droit constitutionnel suisse*, vol. II, III ed., Berna 2013, n. 382). Inoltre, il secondo capoverso dell'art. 13 Cost. stabilisce che ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Si tratta del cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa, secondo cui ogni persona oggetto del trattamento estraneo, statale o privato che sia, di informazioni che la concernono deve poter decidere se e per quale scopo i suoi dati personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2). La nozione di elaborazione comprende, sotto il profilo della protezione dei dati, anche la comunicazione, ovvero l'accesso, la trasmissione e la pubblicazione di dati personali.
- 8.2.2. Secondo l'art. 28 cpv. 2 CC una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Per quanto qui interessa, il privato non deve sentirsi costantemente osservato, ma entro certi limiti deve poter stabilire autonomamente chi può avere quali informazioni che lo concernono, rispettivamente quali eventi e caratteristiche personali debbano rimanere sconosciute a determinati terzi o al pubblico in generale (REGINA E. AEBI-MÜLLER, in: PETER BREITSCHMID/ALEXANDRA JUNGO [curatori], *Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz*, III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 23 ad art. 28 CC).
- 8.3. L'art. 12 cpv. 1 LIT prevede che i documenti ufficiali che contengono dati personali - ovvero indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona fisica o giuridica (cfr. art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987; LPDP; RL 163.100; Messaggio LIT citato, n. 3 ad art. 12) - devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati. Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, prosegue la norma (cpv. 2), si applicano le disposizioni della LPDP. Ciò è il caso quando la domanda porta proprio sulla pubblicazione di dati personali oppure se l'anonimizzazione cagiona un carico amministrativo sproporzionato (DTF 144 II 77 consid. 5.1; STF 1C\_50/2015 del 5 febbraio 2016 consid. 5.2.2). L'anonimizzazione del documento deve avvenire sempre, anche se la sua pubblicazione non lede in apparenza la sfera privata di terzi (Messaggio LIT citato, n. 4 ad art. 12).

- 8.4. Giusta l'art. 11 cpv. 2 LPDP, nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati (lett. b). L'adempimento della prima condizione risulta già dalla definizione stessa di documento ufficiale di cui all'art. 8 cpv. 1 LIT. Il secondo requisito richiede una ponderazione degli interessi tra l'interesse pubblico all'accesso ai documenti ufficiali e gli interessi - principalmente - privati alla protezione dei dati personali in essi contenuti (DTF 144 91, consid. 4.4.).
- 8.5. Nell'ambito della valutazione di questi interessi privati, occorre in particolare considerare la natura dei dati in discussione, il ruolo rispettivamente la posizione della persona interessata, come pure la gravità per la stessa delle conseguenze di una comunicazione dei suoi dati personali (DTF 142 II 340, consid. 4.4). Che del diritto all'autodeterminazione informativa e della tutela della sfera privata debba essere tenuto conto nell'ambito dell'art. 11 cpv. 2 lett. b LPDP è altresì già deducibile sia dallo scopo della legge sulla protezione dei dati personali (art. 1 LPDP) sia dall'art. 13 Cost. (cfr. pure art. 8 cpv. 2 lett. d Cost./TI).
- 8.6. All'interesse privato alla protezione della sfera privata deve essere contrapposto quello pubblico all'accesso ai documenti ufficiali (art. 11 cpv. 2 lett. b LPDP, art. 10 cpv. 1 lett. e LIT). Si tratta in primo luogo dell'interesse alla trasparenza dell'attività dell'amministrazione: il principio della pubblicità serve al raggiungimento di questo scopo e deve favorire la fiducia del cittadino nelle istituzioni e nel loro funzionamento. Costituisce inoltre un presupposto essenziale per una partecipazione democratica al processo decisionale politico e per un controllo efficace delle autorità statali (DTF 142 II 340, consid. 4.5). Ulteriori criteri per la ponderazione degli interessi all'informazione del pubblico sono disciplinati all'art. 14 cpv. 2 RLIT (cfr. *supra*, consid. in diritto 7.1).
- 8.7. L'autorità deve sempre tener conto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), concretizzato dall'art. 11 LIT, il quale prevede una gradualità del diniego di accesso puro e semplice, specificando che esso può anche solo essere limitato (cpv. 1), differito (cpv. 2) o condizionato (cpv. 3). La limitazione si applica unicamente alle parti del documento la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10 LIT; in questi casi l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata. Il differimento può avvenire quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei. Infine, l'accesso può essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati dell'art. 10 LIT.
- 8.8. Da ultimo, quando si tratta di concedere l'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali di terzi, deve essere svolta una procedura plurifase (cfr. DTF 142 II 340 consid. 4.6). In un primo momento l'autorità è chiamata a valutare se una pubblicazione dei dati entra in linea di conto. In un secondo tempo, se ciò non appare escluso, essa deve dare la possibilità ai terzi interessati di esprimersi, prima di prendere la decisione (art. 14 cpv. 1 LIT).
- 8.9. La scrivente Commissione rileva anzitutto che il richiedente ha chiesto

l'accesso ai documenti relativi alla procedura edilizia, e meglio domanda di costruzione, preavvisi cantonali e licenza edilizia, limitatamente a quanto concerne i posteggi interni ed esterni. Sono quindi da escludere dall'accesso i documenti relativi all'edificazione del fondo che non contemplano informazioni su posteggi e autorimessa.

È incontestato che i documenti richiesti contengano dei dati personali ed in particolare l'identità dell'istante in licenza, rispettivamente precedente proprietario del fondo, del successivo proprietario a cui è stata trasferita la licenza e del progettista. Occorre a tal proposito menzionare che per effetto dell'art. 970 cpv. 2 CC solo il nome del proprietario attuale è liberamente accessibile, mentre per conoscere l'identità dei proprietari precedenti occorre rendere verosimile un interesse secondo l'art. 970 cpv. 1 CC. Va poi osservato che la domanda di costruzione e i piani sono documenti già oggetto di pubblicazione prevista dagli artt. 6 LE e 8-12 RLE e quindi resi di dominio pubblico, motivo per cui un'anonimizzazione delle identità dell'istante in licenza e del progettista non si giustificerebbe. Non si ravvisano difatti interessi privati prevalenti e la richiesta d'accesso non è contrastata da significativi interessi di riservatezza (cfr. STF 1C\_509/2016 del 9 febbraio 2017 consid. 3.8.; cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni n. U 22 75 del 12 settembre 2023 consid. 5.3.5. e la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo n. VB.2017.00416 del 30 novembre 2017 consid. 2.2.1.). Per quanto attiene la licenza edilizia, benché trattasi di un documento non pubblicato ai sensi della LE e del RLE, la scrivente Commissione ritiene che tale documento non contiene nessun passaggio il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato dei ricorrenti o di terze persone. Non permettono di operare particolari collegamenti e deduzioni sui rapporti esistenti tra i proprietari ed altre persone. Non toccano la sfera privata e familiare degli interessati ad esclusione delle scelte progettuali ed edificatorie della proprietà. Tutti i documenti richiesti contengono informazioni puramente tecniche e amministrative.

Considerato tuttavia che il Municipio, con la presa di posizione 31 maggio 2023, a cui rinvia la decisione impugnata, ha già espresso la volontà di procedere con l'anonimizzazione dei dati di terze persone, l'accesso ai documenti richiesti può essere concesso anonimizzando questi dati personali, così come prescritto dall'art. 12 cpv. 1 LIT. La puntuale anonimizzazione, considerata l'esigua quantità di documenti, appare, nel caso specifico, di facile attuazione.

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Di conseguenza, la decisione 27 giugno 2023 del Municipio del Comune di C. è confermata, con l'anonimizzazione dei dati personali di terze persone e aziende (prestando attenzione che i dati oscurati siano effettivamente illeggibili). L'accesso ai documenti della procedura edilizia va limitato a quanto concerne i posteggi interni ed esterni, così come indicato nella domanda di accesso.
10. La procedura di accesso ai documenti ufficiali è di principio gratuita, ciò che si estende anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli artt. 18 e 19 LIT, ma non concerne invece i ricorsi presentati alla scrivente Commissione e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. Messaggio LIT citato, ad art. 16 LIT, n. 3, TCA n. 52.2018.489 del 6 luglio 2020, consid. 8.2.). La tassa di giustizia segue la soccombenza dei ricorrenti (art. 47 LPAm).

per i quali motivi, richiamate le norme sopracitate,

**pronuncia**

1. Il ricorso è **respinto**.
2. La tassa di giudizio di fr. 400.-- (quattrocento) è posta a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli art. 68 e segg. LPAm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente  
Enrico Pusterla

La Giurista-redattrice  
Elisa Quadri Parravicini

Intimazione a: ricorrenti, per il tramite dell'avv. AA.  
Comune di C.